

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’ATTRACCO FLUVIALE E DELLO SPAZIO/PARCO CON VERDE ATTREZZATO PER LA SOSTA DI PERSONE IN FORMIGARA, LOCALITA’ PORTO.

DA UNA PARTE

Comune di Formigara con sede in piazza Europa n.11 a Formigara (CR) C.F. e P.I: 00333310191 nella persona del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

_____, che interviene giusto Decreto di Nomina n. ____ del __.__.____;

DALL’ALTRA

_____ con sede in via _____ n.____ a _____ – C.F./P.I. _____ nella persona del suo Legale Rappresentante _____ C.F. _____ nato a _____ il _____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1: Oggetto della concessione

1. Il Comune di Formigara (CR) affida alla _____ con sede in via _____ a _____ C.F. _____ nella persona del suo Legale Rappresentante _____ (di seguito nominato “gestore”) la gestione dell’attracco fluviale e la relativa area demaniale (verde attrezzato), così come descritto negli articoli successivi;
 - L’approdo situato nella zona porto di Formigara è costituito da un pontile composto da tre unità galleggianti in calcestruzzo incrementato con fibre sintetiche, con nucleo in polistirolo espanso, di dimensioni m.2,30 x 1,60 x 0,7 cadauno, sui quali è fissato un telaio di acciaio zincato che funge da struttura portante per il piano di calpestio in doghe di legno aventi dimensioni di m. 12 x 2,35.
 - Pali di ancoraggio: n. 1 per passerella.
 - Argani di manovra: n. 2.
 - Opere a terra: è stata eseguita una piattaforma di appoggio per la passerella consistente in calcestruzzo armato, ancorata a riva con due pali metallici infissi nel terreno. N. 2 plinti in calcestruzzo per ancoraggio delle funi metalliche tiranti.
 - Zona parco piantumato attrezzato come da nota tecnica redatta dall’ufficio tecnico comunale.
2. Le caratteristiche dell’approdo, la sua disposizione, le attrezzature della zona parco sono nel repertorio fotografico e nell’inventario (da allegare al verbale di consegna dei luoghi);
3. Il gestore subentrerà nella concessione di spazio acqueo rilasciata da A.I.P.O (Agenzia interregionale per il fiume Po) e curerà il versamento dei diritti di concessione demaniale.

ART. 2: Requisiti soggettivi dell’appaltatore.

Il gestore deve operare nel settore fluviale e/o essere una associazione/ente avente, tra gli scopi, la valorizzazione degli ambienti naturali, lo sviluppo di tematiche ecologiche. Il gestore dovrà garantire all’interno della propria organizzazione la presenza e disponibilità di almeno due persone esperte nella conduzione, gestione ed ordinaria manutenzione delle attrezzature del pontile, pronte ad intervenire in particolare modo nei casi di piena del fiume e/o calamità naturali, per la garanzia di sicurezza delle strutture assegnate in gestione.

ART. 3: Durata

1. L’affidamento della gestione decorre dalla data del verbale di consegna delle opere esistenti ed avrà durata pari a 10 (dieci) anni con possibilità di rinnovo della convenzione per altri 5 (cinque) anni.
2. L’affidamento è fatto salvo l’ottenimento e/o conferma della concessione dello spazio acqueo da parte di AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po.

ART. 4: Canone di gestione

Per le prestazioni di cui al successivo articolo 5 il Comune di Formigara non effettuerà rimborsi;
Il pontile e le sue attrezzature verranno consegnate, unitamente al verbale di consegna dell'area, a seguito di revisione delle strutture e delle attrezzature da parte del Comune di Formigara, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

L'aggiudicatario, nella persona del suo Legale Rappresentante _____ incasserà inoltre le tariffe relative agli ormeggi delle barche private;

L'aggiudicatario, dovrà inoltre provvedere in proprio, intestandosi la concessione, al versamento del canone annuo di concessione dello spazio acque da versarsi annualmente all'A.I.P.O. – Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Al fine di rilanciare l'utilizzo dell'area e del pontile comunale e stimolare/sensibilizzare l'aggiudicatario verso la compartecipazione alla riqualificazione dell'area stessa, per tutta la durata della presente Convenzione, al Comune non dovrà essere rimborsato il canone annuo sopraccitato.

ART. 5: Servizi di gestione

- 1) Il soggetto gestore dovrà assicurare la conduzione tecnica operativa dell'approdo garantendo n. 2 (due) posti barca a favore dell'Amministrazione Comunale di Formigara, in particolare dovranno essere garantiti i seguenti servizi, durante tutto l'arco della giornata e dunque anche in orario notturno:
 - a) la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto; la ditta avrà la cura dell'attracco galleggiante per i natanti. Dovrà curare l'ordinaria manutenzione ed in particolare controllare i cavi di aggancio, controllare l'assetto del galleggiante secondo il variare del livello del fiume Adda; dovrà curare l'osservanza di tutte le prescrizioni date dall'AIPO nell'atto di concessione al Comune, rimanendo responsabile di ogni danno;
 - b) l'assegnazione degli ormeggi delle imbarcazioni al pontile galleggiante;
 - c) la pulizia dello specchio d'acqua portuale;
 - d) la pulizia delle aree a terra, la manutenzione stagionale degli arredi in legno;
 - e) qualora si versasse in stato di necessità, il servizio di primo intervento al fine di mettere in sicurezza le imbarcazioni stazionanti all'interno dell'approdo;

ART. 6: Promozione attività sportive/culturali locali

Il gestore dovrà, sentita l'Amministrazione Comunale, concordare annualmente eventuali iniziative, occasionali o continuative, con i gruppi culturali o sportivi o società operanti sul territorio, privilegiando quelle a carattere nautico.

ART. 7: Materiali, mezzi ed attrezzi e personale

- 1) Sono a carico del soggetto gestore i materiali, i mezzi e gli attrezzi e quanto altro occorra per la completa esecuzione dei servizi sopra indicati.
- 2) Tutto il materiale in uso e di consumo dovrà essere mantenuto in perfetto stato di efficienza e pulizia.
- 3) Per l'esercizio delle attività di gestione il soggetto gestore dovrà disporre del personale che riterrà opportuno, tuttavia il numero e le qualifiche del personale addetto all'approdo dovranno essere tali da garantire i servizi sopra indicati in relazione alle richieste dell'utenza nautica dell'approdo.

ART. 8: Nuove opere e strutture ricettizie a servizio dell'attracco

Il gestore potrà, previa acquisizione di nulla-osta, approvazioni, pareri necessari, eseguire lavori di miglioria e acquisire attrezzature non in dotazione che siano in grado di incrementare la ricettività dell'area.

ART. 9: Divieto di cessione e subappalto

- 1) E' fatto divieto al soggetto gestore, senza previa autorizzazione comunale, di cedere o subappaltare il servizio di gestione dell'approdo pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e spese causate all'Amministrazione.
- 2) Il soggetto gestore, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione concedente, potrà avvalersi di prestatori di servizio per tutti quei servizi che hanno natura complementare alla gestione dell'approdo.

ART. 10: Tariffe

- 1) Il soggetto gestore dovrà presentare, prima della stipula della presente convenzione e comunque ogni anno entro il 30/11, apposito listino prezzi da applicare l'anno successivo, contenente le tariffe per i servizi nautici resi nell'ambito dell'approdo.
- 2) Le tariffe proposte dall'aggiudicatario saranno approvate dall'Amministrazione Comunale con propria deliberazione.

ART. 11: Oneri del soggetto gestore

- 1) Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree di pertinenza delle stesse comprese le attrezzature di servizio.
- 2) Tutta la globalità degli impianti e delle strutture dovranno essere tenuti dal soggetto gestore in perfetta efficienza sia sotto l'aspetto estetico che funzionale.
- 3) Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese relative alla volturazione e contabilizzazione dei servizi di acqua, luce, ed eventuali oneri derivanti dalla gestione stessa.

ART. 12: Oneri particolari del soggetto gestore

- 1) Saranno a carico del soggetto gestore (sia mano d'opera sia attrezzature) anche le manutenzioni straordinarie (potature e/o tagli) degli arbusti e delle alberature di proprietà del Comune di Formigara. Tali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti dal gestore entro gg.7 (sette) dalla comunicazione scritta del Comune di Formigara.

ART. 13: Obblighi previdenziali

- 2) Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale relativi al personale impiegato dal gestore per le attività cui all'oggetto della presente Convenzione saranno a completo carico di quest'ultimo, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito.

ART. 14: Assicurazioni

- 1) Il soggetto gestore dovrà contrarre, contestualmente alla consegna delle strutture di cui all'art.1, apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro i danni di responsabilità civile derivanti dall'uso delle strutture.
- 2) E' facoltà dell'aggiudicatario inoltre stipulare altra polizza contro i danni per il valore al nuovo delle opere e delle strutture stimato al momento della consegna delle stesse e comunque sulla base dei valori risultanti dai documenti di appalto per la costruzione dell'approdo e dell'arredo presente nella zona parco.
- 3) Il soggetto gestore solleva l'Amministrazione Comunale di Formigara da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo delle strutture.

ART. 15: Responsabilità del soggetto gestore

Il soggetto gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione per i servizi tecnico gestionali svolti.

ART. 16: Infortuni e danni

Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati per sua esclusivi fatto e colpa durante lo svolgimento del servizio, restando giocoforza a suo completo carico l'obbligo di risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il soggetto gestore andrà, invece, esente per qualsivoglia danno causato per esclusivo fatto e colpa del terzo; allo stesso modo il gestore non risponderà di furti cagionati da terzi alle imbarcazioni ormeggiate presso il pontile in oggetto.

ART. 17: Vigilanza e controlli

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà vigilare e controllare l'attività del servizio di gestione per mezzo dei suoi funzionari o di altro personale all'uopo incaricato.
- 2) Qualsiasi mancanza rilevata a carico del personale o dei dipendenti del Gestore sarà comunicata allo stesso, che dovrà segnalare, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i provvedimenti adottati.

ART. 18: Penalità

In caso di infrazione o di inadempimenti di massima entità, ritardi o carente esecuzione dei servizi di gestione dell'Approdo, verrà applicata una penale pari al doppio delle spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio dei lavori o servizi non eseguiti o male effettuati, penale da applicare previa contestazione degli addebiti e accertamento dell'inadempienza nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

In caso di recidiva nelle infrazioni di lieve entità comporterà l'applicazione di una penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

ART. 19: Decadenza dell'affidamento della gestione

- 1) Il fallimento del soggetto gestore o il mancato rispetto del presente disciplinare in quegli obblighi o norme che siano da considerare sostanziali per lo svolgimento del servizio di gestione dell'Approdo, comporterà la decadenza dell'affidamento con risoluzione immediata per colpa del soggetto gestore, qualora lo stesso, appositamente diffidato per iscritto, non provveda in termine ragionevole al rispetto degli obblighi stabiliti nel presente disciplinare.
- 2) Sono considerate causa di decadenza le seguenti circostanze:
 - a) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi di gestione, che abbiano arrecato o che possano arrecare danni agli utenti o al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale;
 - b) l'impedire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) l'inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni date dall'Amministrazione Comunale relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi di gestione;
 - d) la mancata ripresa del servizio di gestione in caso di interruzione dello stesso, entro i termini previsti dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi di forza maggiore non imputabili al soggetto gestore;
 - e) grave violazione degli obblighi facenti capo al soggetto gestore per quanto previsto nel presente disciplinare, secondo i quali risulti che il soggetto gestore non soddisfi le esigenze per le quali gli è stata affidata la gestione dell'Approdo;
 - f) l'applicazione di tariffe per i servizi resi agli utenti dell'approdo non conformi a quelle approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - g) l'utilizzo delle strutture affidate per attività non attinenti l'ormeggio, il ricovero ed il rimessaggio delle imbarcazioni da diporto;
 - h) il subappalto di servizi non preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
- 3) Nel caso di decadenza del contratto di affidamento per le cause sopra descritte, non spetterà al soggetto gestore alcun indennizzo per nessun titolo.

ART. 20: Riconsegna delle opere

- 1) Allo scadere del contratto di affidamento della gestione o alla decadenza dello stesso sarà obbligo del soggetto gestore riconsegnare all'Amministrazione Comunale le strutture e le opere affidate in perfetto stato di efficienza salvo il normale deterioramento per l'uso.
- 2) La tipologia e la quantità delle opere all'atto della riconsegna dovranno essere conformi a quanto risultante dal verbale di consegna.
- 3) Qualora fossero accertate da parte dell'Amministrazione delle difformità, il soggetto gestore dovrà ripristinare al nuovo le strutture e le opere mancanti o non efficienti senza per questo richiedere alcun indennizzo o pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Formigara.
- 4) Qualora il soggetto gestore non provveda tempestivamente alle opere di ripristino sopra indicate, l'Amministrazione potrà diffidare il soggetto gestore ad eseguirle entro un termine perentorio. Scaduto tale termine, infruttuosamente, l'Amministrazione provvederà direttamente all'esecuzione delle opere di ripristino addebitandone gli oneri al soggetto gestore.
- 5) Nel caso che siano state assentite e realizzate opere e strutture aggiuntive rispetto a quelle originariamente esistenti, le stesse potranno essere asportate dal gestore oppure essere conferite in proprietà al Comune di Formigara, previa stima delle stesse da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 21: Rinnovo del contratto

Allo scadere del contratto di affidamento della gestione, lo stesso potrà essere rinnovato in favore dell'attuale contraente a norma di legge, con espresso provvedimento dell'Amministrazione pubblica, previa valutazione delle condizioni e delle ragioni di convenienza.

ART. 22: Controversie

1) Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra Comune ed il soggetto gestore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, sarà devoluta avanti agli organi giurisdizionali del Foro di Cremona.

ART. 23: Oneri e spese accessorie all'atto

- 1) Il soggetto gestore si assume tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione.
- 2) Il soggetto gestore si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

Formigara, li

Per l'Amministrazione Comunale _____
(Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio)

Per l'aggiudicatario _____
(Il Legale Rappresentante)